

RAFFRONTO

<p>Legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo</p>	<p>Proposta di legge n. 335/XII di iniziativa dei consiglieri regionali De Nisi, Graziano, Comito, Raso, Straface, Caputo e De Francesco recante: “Modifiche all’art. 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”</p>
<p>(...)</p>	
	<p>Art. 1 Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n.17/2005</p> <p><i>L’articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 viene abrogato nella formulazione vigente e così riscritto:</i></p>
<p>Art. 25 Difesa delle coste e conservazione delle spiagge.</p>	<p>Art. 25 Difesa delle coste e conservazione delle spiagge</p>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 sono di competenza dei Comuni costieri:</p> <p>a) l'approvazione degli interventi di ripascimento degli arenili con l'esclusione di quelli stagionali per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;</p> <p>b) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;</p> <p>c) l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di rinascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi.</p> <p>2. I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 34/2002 sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.</p> <p>3. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.</p> <p>4. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, della legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005, sono di competenza dei Comuni costieri:</p> <p>a) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;</p> <p>b) l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;</p> <p>c) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge proposti dai soggetti privati, titolari della concessione demaniale antistante, per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi. L’iter di approvazione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione del progetto di ripascimento stagionale unitamente ad una relazione tecnica, da redigere in conformità alle normative vigenti, da parte del concessionario, sia in forma singola che associata con altri concessionari operanti nello stesso Comune; • l’indizione, entro i successivi 5 giorni, fatta salva la sospensione dei termini per integrazione documentale, della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 241/90, con chiusura della conferenza e rilascio dell’autorizzazione entro i

<p>1 in applicazione della vigente legislazione in materia.</p> <p>5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, legge regionale n. 34/2002.</p>	<p>successivi 90 giorni nel rispetto del medesimo articolo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rilascio direttamente all'interno della conferenza dei servizi, del parere regionale di verifica di assoggettabilità a VIA e dell'autorizzazione ambientale ai sensi del regolamento di cui al decreto 15 luglio 2016, n. 173, da parte dei competenti uffici della Regione Calabria; • le attività di campionamento e analisi dei materiali di escavo utilizzati, realizzate anche in forma associata da più operatori, sono effettuate dall'Arpacal o da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05; • l'autorizzazione all'esecuzione del ripascimento stagionale da parte dei privati avrà durata in conformità al D.M. n. 173/2016 di: <ul style="list-style-type: none"> - 2 anni in caso di utilizzo di sedimenti interni ai porti non turistici o imboccature portuali per volumi superiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione completa, prorogabile di 1 solo anno previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei due anni; - 3 anni in caso di utilizzo di sedimenti da porti turistici, altre aree costiere o imboccature portuali per volumi inferiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione semplificata, prorogabile di 2 anni previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei tre anni. <p>Rimane applicabile la replicabilità annuale degli interventi per un massimo di 10 anni, ai sensi del par. 3.1.2 del D.M. 173/2016, in caso di piccoli interventi di ripascimento strutturale che comportano un apporto complessivo annuo di sedimenti marini inferiore a 5.000 mc.</p> <p>2. I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 34/2002 sono elaborati tenendo conto delle attività economiche esercitabili e nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero, nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.</p> <p>3. L'approvazione dei progetti è effettuata tramite conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione, a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati, il Genio Civile Opere Marittime e ogni altra Amministrazione competente.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>